

i Chiavari: esecutore ordinario il Vicario, soprintendente il Governatore. Tali ordini avevano esecuzione parata, non ostante appello dei contravventori.

Ottenute siffatte concessioni che la Città difese anche contro il Governatore (84), essa affidò ad alcuni consiglieri la compilazione di una raccolta di ordini, statuti e decreti che più volte discussi e finalmente concertati in Consiglio coll'assistenza del Governatore, vennero stabiliti l'ultimo di ottobre del 1573 e presentati al beneplacito ducale (85).

Ma l'approvazione del Duca non venne, così che nel 1575 la città indirizzò a Emanuele Filiberto una supplica ricordando il privilegio concesso e la presentazione degli ordini deliberati « qualche tempo fa »; supponendo che essi sieno stati « remessi ad alcuno per visitarli, ma forse per altre maggiori occupazioni non gl'ha potuto vedere » la supplica termina pregando il Duca di commettere al Senato o al Consiglio di Stato « che li visiti et inde mandar siano osservati et publicati ».

Il Duca rispose che gli ordini sarebbero stati ritirati dal Gran Cancelliere e portati al Senato per l'approvazione.

Pochi giorni di poi infatti si commise ai Sindaci di andare dal Governatore per ritirare e portare al Senato tali ordini, e dell'avvenuta interinazione è serbato ricordo in un mandato di scudi 15 per essa pagato; ma negli ordini stessi si fa menzione solo della interinazione avvenuta nel 1577, per la quale ne fu ordinata la pubblicazione: di tali ordini fu fatta edizione a stampa.

Può apparire strana la interinazione del Senato a un complesso di statuizioni ordinate, per diritto proprio, dalla Città, e non emananti dalla volontà del Principe, a limitazione della cui assoluta il Principe

(84) Cfr. Ordinati, vol. CXXIV, c. 76, 15 dic. 1574; la città chiese al Governatore la revoca di un suo bando sull'obbligo della notturna delle vie imposto ai cittadini, eccedendo competenza del Comune dare simili ordini.

(85) Ordinati politici, proemio. Cfr. Ordinati, passim.

stesso aveva introdotto l'istituto della interinazione.

La Città che pur aveva prevista e accettata tale visitazione e interinazione senatoriale, lamentò più tardi che per siffatta interinazione il Senato avesse ristretta l'autorità già dal Duca concessa alla Città di temperare e interpretare detti ordini, e ottenne nello strumento citato del 4 ottobre 1578 la dichiarazione del Duca che « non ostante detta interinazione... la Città possi conforme alle concessioni intorno alla politica già fattegli... moderar, suspendere, aggionger, minuir, riformar et interpretar detti ordini secondo il bisogno ».

Già con Emanuele Filiberto si ebbero infatti di tali ordini due riforme consigliari, l'una del 16 luglio 1579, l'altra del 1580.

Nel proemio degli ordini politici è descritto il disordine che le guerre passate avevano portato, determinando uno smarrimento del senso della legalità, una inosservanza degli antichi statuti, e una « troppo licentiosa forma di vivere ». Ora che la Città gode sotto Emanuele Filiberto di « quietissima pace » conviene — continua il proemio — « dar regola alli comericij, estirpar gli abusi et introdur tal pollitia » che si raffreni l'ingordigia di alcuni che tendono soltanto all'utile proprio e mirano ad eccessivi guadagni e si consenta alla Città di crescer di popolo e di edifizii.

Vasta funzione dunque questa di polizia, esplicantesi su svariati campi, nei quali il provvedimento di sicurezza si alterna a materie la cui disciplina è parte di attività sociale o a norme di diritto privato, civile e commerciale.

Le norme più numerose sono quelle di politica annonaria, che tendono a moralizzare e a disciplinare rapporti economici, cercandosi d'incoraggiare i commerci e vietare le disoneste speculazioni, impedire l'eccessive salire dei prezzi e fronteggiare le carestie; tali i capitoli che ordinano la elezione da parte del Consiglio ogni anno di